



**PROCEDURA APERTA TELEMATICA PER LA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO  
QUADRO CON UN UNICO OPERATORE PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI  
SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO PER LE ESIGENZE DELLA  
ASL ROMA I**

**ALLEGATO 4**

**SCHEMA ACCORDO QUADRO**

## ACCORDO QUADRO SOMMINISTRAZIONE LAVORO TEMPORANEO

### TRA

L'A.S.L. Roma I (C.F. n° \_\_\_\_\_), con sede legale in \_\_\_\_\_ i -nella persona del Legale Rappresentante Dott. \_\_\_\_\_ nato/a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ autorizzata alla stipula del presente Accordo Quadro in virtù dei poteri conferitigli con \_\_\_\_\_ (di seguito, per brevità, Azienda)

### E

L'impresa \_\_\_\_\_ (Partita I.V.A.n° \_\_\_\_\_) con sede in \_\_\_\_\_ Via/Piazza \_\_\_\_\_ C.C.I.A.A \_\_\_\_\_, Registro Imprese \_\_\_\_\_, che nel seguito viene definita "Fornitore" o "Impresa" - nella persona di \_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_, il \_\_\_\_\_, autorizzato alla stipula del presente A.Q. in virtù dei poteri conferitigli da \_\_\_\_\_ (di seguito, per brevità, Fornitore)

### PREMESSO CHE

- a. L'Azienda ha esperito una procedura di gara ad evidenza pubblica, il cui bando è stato pubblicato sulla GURI n. \_\_\_ del \_\_\_ \_\_\_\_\_ 2018 nonché sulla GUCE n. \_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_;
- b. Con Delibera n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ il Fornitore è risultato aggiudicatario della procedura di gara;
- c. L'obbligo del Fornitore di prestare quanto oggetto del presente A.Q. sussiste fino alla concorrenza dell'importo massimo spendibile, nei modi e nelle forme disciplinati dal presente A.Q. e da tutta la documentazione di gara, alle condizioni, alle modalità ed ai termini ivi stabiliti;
- d. Il Fornitore risultato, aggiudicatario della gara di cui sopra, ha manifestato espressamente la volontà di impegnarsi a fornire i servizi oggetto del presente A.Q. alle condizioni, modalità e termini di seguito stabiliti;
- e. Il Fornitore dichiara che quanto stabilito dal presente A.Q., dal Bando di gara, dal Disciplinare di gara e dagli allegati, quali parti integranti e sostanziali del presente atto, stipulato ai sensi del D. Lgs. 276/2003, come novellato dal D. Lgs. 81/2015, definisce in modo chiaro, adeguato e completo

l'oggetto delle prestazioni da fornire e, in ogni caso, ha acquisito tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse per la formulazione dell'offerta;

- f. Il Fornitore ha presentato valida documentazione amministrativa, tecnica e l'offerta economica ai fini della stipula del presente A.Q.;
- g. Nei confronti del Fornitore sono state esperite con esito positivo tutte le verifiche concernenti le dichiarazioni presentate in sede di gara;
- h. Il Fornitore ha prestato cauzione sotto forma di \_\_\_\_\_ per un importo pari a \_\_\_\_\_ Euro;
- i. Il Fornitore ha stipulato una polizza assicurativa per la responsabilità civile richiesta ai fini di legge nonché per la stipula del presente A.Q.;
- j. Il Fornitore ha presentato l'autodichiarazione circa il possesso dei requisiti di idoneità tecnica e professionale nonché l'ulteriore documentazione richiesta ai fini della stipula del presente A.Q.;
- k. Il Fornitore, con la seconda sottoscrizione, dichiara, ai sensi e per gli effetti di legge, di accettare tutte le condizioni e patti contenuti nel presente atto e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole, in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni riportate in calce al presente A.Q..

*TUTTO CIÒ PREMESSO LE PARTI, COME SOPRA RAPPRESENTATE, CONVENGONO E STIPULANO  
QUANTO SEGUE:*

### **Articolo I**

#### ***Norme regolatrici e disciplina applicabile***

- 1. Le Parti convengono che le premesse di cui sopra, gli atti ed i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente atto, il Disciplinare di gara con i relativi allegati, l'Offerta Tecnica e tutti gli elaborati che la costituiscono e l'Offerta Economica costituiscono parte integrante e sostanziale del presente A.Q..
- 2. L'esecuzione dei servizi oggetto del rapporto contrattuale è, pertanto, regolata:
  - dalle clausole del presente A.Q. e dagli allegati ivi richiamati, in particolare dal Capitolato Tecnico, dall'Offerta tecnica e dall'Offerta Economica dell'aggiudicatario, che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti con il Fornitore relativamente alle attività e prestazioni contrattuali;
  - dalle disposizioni anche regolamentari in vigore per le Aziende Sanitarie, di cui il Fornitore dichiara di avere esatta conoscenza;

- dal Codice Civile, dal D.Lgs. n. 50/2016. e dalle altre disposizioni normative, nazionali e regionali, attualmente vigenti in materia contrattuale.
- 3. In caso di difficoltà interpretative per omissioni o discordanza o contrasto tra quanto contenuto nel Capitolato Tecnico e i suoi allegati e quanto dichiarato nell'offerta tecnica, prevarrà quanto contenuto nel Capitolato tecnico e i suoi allegati, fatto salvo il caso in cui l'offerta tecnica contenga, a giudizio dell'Azienda, previsioni migliorative rispetto a quelle contenute nel Capitolato Tecnico, espressamente accettate dall'Azienda.
- 4. Le clausole del presente A.Q. sono sostituite, modificate od abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente, fermo restando che, in tal caso, il Fornitore rinuncia ora per allora a promuovere eventuali azioni volte all'incremento del corrispettivo pattuito ovvero ad opporre eccezioni rivolte a sospendere o risolvere il rapporto contrattuale.

## **Articolo 2**

### **Oggetto**

1. L'Azienda affida alla società (Fornitore) \_\_\_\_\_ con sede \_\_\_\_\_ in via \_\_\_\_\_, il servizio di somministrazione di lavoro temporaneo nelle modalità richiamate nel Capitolato Tecnico e nella documentazione di gara.
2. Il personale somministrato potrà essere destinato ad una qualsiasi delle sedi dell'ASL Roma I, in ragione delle esigenze dell'Amministrazione.
3. Con il presente A.Q. il Fornitore si obbliga irrevocabilmente nei confronti dell'Azienda ad eseguire le prestazioni, dettagliatamente descritte nel Capitolato Tecnico e nell'Offerta Tecnica il tutto nei limiti dell'importo del valore economico complessivo pari ad Euro \_\_\_\_\_, senza IVA.
4. Tale importo economico complessivo è stato calcolato sulla base dell'offerta economica presentata dal Fornitore in sede di gara.
5. L'Azienda si riserva la facoltà di richiedere al Fornitore, nel periodo di efficacia del presente Atto, l'aumento delle prestazioni contrattuali, nei limiti in vigore per le forniture in favore della Pubblica Amministrazione, alle condizioni, corrispettivi e termini stabiliti nel presente Atto, in conformità a quanto previsto dall'art. 106 del D.Lgs. 50/2016.

6. Qualora non fosse possibile eseguire la prestazione, anche solo in parte, il Fornitore è tenuto a comunicare tempestivamente per iscritto tale impossibilità all'Azienda e comunque entro due giorni lavorativi. In tal caso l'Azienda ha la facoltà di recedere in tutto o in parte dal A.Q..
7. Il Fornitore, come espressamente previsto all'articolo "clausola sociale", si impegna a redigere un programma di inserimento lavorativo, nel rispetto delle modalità riportate nel suddetto articolo.

### **Articolo 3**

#### ***Durata del A.Q.***

1. L' A.Q. avrà una durata di 12 mesi dalla sottoscrizione eventualmente rinnovabile. Qualora, nelle more del perfezionamento dell'aggiudicazione, o nel corso di vigenza dell'accordo quadro, le procedure concorsuali di prossima attivazione per l'assunzione di personale amministrativo a tempo indeterminato, siano portate a termine, la SA si riserva la facoltà di recedere dal presente contratto.
2. Resta inteso tra le Parti che, ai sensi di legge, la durata dell'efficacia del presente A.Q. nel suo complesso e/o delle singole clausole di cui si compone non potrà essere tacitamente e/o unilateralmente prorogata o rinnovata oltre il suddetto termine, fatta salva la facoltà per l'Azienda di prorogare gli effetti del presente A.Q. per il tempo necessario all'espletamento di una nuova gara.

### **Articolo 4**

#### ***Condizioni del servizio e limitazione di responsabilità***

1. Sono a carico del Fornitore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre, tutti gli oneri, le spese ed i rischi relativi alla prestazione delle attività, nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria per la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi quelli relativi ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto all'esecuzione contrattuale.
2. Il Fornitore garantisce l'esecuzione di tutte le prestazioni oggetto del rapporto contrattuale a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nella documentazione di gara, pena la risoluzione di diritto del A.Q..
3. Le prestazioni contrattuali dovranno necessariamente essere conformi, salva espressa deroga, alle caratteristiche tecniche ed alle specifiche indicate negli atti di gara. In ogni caso, il Fornitore

si obbliga ad osservare tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere emanate successivamente all'aggiudicazione.

4. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente all'aggiudicazione, resteranno ad esclusivo carico del Fornitore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre ed il Fornitore non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a qualsiasi titolo, nei confronti dell'Azienda assumendosene il medesimo Fornitore ogni relativa alea.
5. Il Fornitore rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui l'esecuzione delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolata o resa più onerosa dalle attività svolte dall'Azienda e da terzi autorizzati.
6. Il Fornitore si obbliga a dare immediata comunicazione all'Azienda, per quando, di rispettiva ragione, di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione delle attività contrattuali.

## **Articolo 5**

### **Obbligazioni specifiche del Fornitore**

- I. Il Fornitore si obbliga, oltre a quanto previsto nelle altre parti del presente A.Q., a:
  - a. Eseguire tutti i servizi oggetto del A.Q., dettagliatamente descritti nel Capitolato tecnico e nell'Offerta tecnica, ove migliorativa, impiegando tutte le strutture ed il personale necessario per la loro realizzazione secondo quanto stabilito nel A.Q. e nei documenti di gara;
  - b. erogare i servizi oggetto del A.Q. ed a prestare i servizi connessi, impiegando tutte le strutture ed il personale necessario per la loro realizzazione secondo quanto stabilito nel A.Q. e negli Atti di gara, predisporre tutti gli strumenti e le metodologie atti a garantire elevati livelli di servizio nonché atti a consentire all'Azienda di monitorare la conformità della prestazione dei servizi alle norme previste dal A.Q. e in particolare ai parametri di qualità predisposti;
  - c. uniformarsi a tutte le disposizioni di legge e di regolamenti concernenti il servizio oggetto del presente atto;
  - d. eseguire puntualmente le prestazioni in conformità alle richieste pervenute dall'Azienda, pena l'applicazione delle penali di cui oltre;
  - e. fornire il personale nella categoria professionale richiesta e predisporre il piano di formazione dei lavoratori da assegnare, secondo quanto offerto in sede di gara;

- f. porre in essere tutto quanto nella propria disponibilità e consentito dalla Legge per vigilare a che il personale si uniformi al Codice di Comportamento dei pubblici dipendenti e ad ogni ulteriore regola o disciplina o ordine di servizio aziendale;
  - g. prendere atto che l'Azienda si riserva il diritto di richiedere al Fornitore l'allontanamento di quei lavoratori che a suo insindacabile giudizio non ritenga essere in possesso dei requisiti necessari allo svolgimento della prestazione e a sostituirli;
  - h. farsi carico di tutti gli obblighi per l'assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali previste dal D.P.R. 1124/1965 e s.m.i.;
  - i. predisporre tutti gli strumenti e le metodologie, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli di servizio, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza;
  - j. comunicare tempestivamente le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell'esecuzione del A.Q., indicando analiticamente le variazioni intervenute;
2. Il Fornitore su richiesta si impegna a predisporre e trasmettere in formato elettronico, tutti i dati e la documentazione di rendicontazione del servizio secondo quanto previsto oltre.

## **Articolo 6**

### ***Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro***

1. Il fornitore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, disciplina previdenziale ed infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri nonché quelle a tutela dell'occupazione del personale somministrato in conformità alla contrattazione collettiva vigente.
2. Per tutta la durata contrattuale, il personale somministrato ha diritto, a parità di mansioni svolte, a condizioni economiche e normative complessivamente non inferiori a quelle dei dipendenti di pari livello dell'Azienda. La retribuzione effettiva spettante mensilmente al lavoratore somministrato è definita dal CCNL delle agenzie di somministrazione applicato dal Fornitore, nel rispetto del principio generale di parità di trattamento del lavoratore somministrato rispetto ai lavoratori di pari livello dell'Azienda.
3. Accanto alla retribuzione delle ore lavorate, sono retribuite al lavoratore le ore di ferie, i permessi (comprese le riduzioni orarie e le ex festività), le festività civili e nazionali, la malattia,

l'infortunio e ogni altro istituto previsto dal CCNL Comparto Sanità, riproporzionato secondo le modalità definite dal CCNL delle agenzie di somministrazione applicato dal Fornitore.

4. Nel caso in cui le mansioni cui è adibito il prestatore di lavoro richiedano una sorveglianza medica speciale o comportino rischi specifici, l'Azienda ne informa il lavoratore conformemente a quanto previsto dal D. Lgs. 81/2008 e s.m.i..
5. Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano il Fornitore anche nel caso in cui non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del presente A.Q..
6. Il Fornitore si impegna, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 1381 c.c., a far rispettare gli obblighi di cui ai precedenti commi del presente articolo anche agli eventuali esecutori di parti delle attività oggetto del A.Q..
7. Si applicano le disposizioni di cui all'art. 30 commi 5, 5 bis e 6 del D.Lgs. 50/2016 a salvaguardia dell'adempimento contributivo e retributivo.
8. In caso di violazione dei contratti collettivi e delle norme sugli obblighi contributivi, previa comunicazione al fornitore della eventuale inadempimento riscontrata, la ASL avrà facoltà di risolvere il A.Q. e di richiedere il risarcimento dei danni subiti.

## **Articolo 7**

### ***Modalità e termini di esecuzione del servizio***

1. Il Fornitore si obbliga a prestare il servizio richiesto secondo le modalità stabilite nel Disciplinare di gara, nel Capitolato Tecnico, negli atti presentati dal Fornitore in sede di gara (Offerta tecnica), pena l'applicazione delle penali di cui oltre.
2. Il Fornitore si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative alla buona e corretta esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dall'Azienda.
3. L'erogazione del servizio si intende comprensiva di ogni onere e spesa, nessuna esclusa.
4. L'esecuzione del servizio deve avvenire secondo quanto previsto negli atti di cui al punto 1.

## **Articolo 8**

### ***Verifica e controllo quali/quantitativo***

1. I lavoratori somministrati verranno dotati di un badge elettronico personale, al fine monitorare e verificare l'esatto adempimento della prestazione contrattuale nei termini di debito orario, alla



medesima stregua dei dipendenti dell'Azienda, fatto salvo il diritto dell'Azienda di monitorare e verificare in ogni momento l'esatto adempimento della prestazione lavorativa sotto il profilo sostanziale qualitativo.

2. Il Fornitore si obbliga a consentire all'Azienda di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del A.Q. previste dal Capitolato Tecnico e dall'Offerta Tecnica, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.
3. Anche ai sensi degli artt. 101 e 103 del D.Lgs. n. 50/2016, il Fornitore si obbliga a consentire all'Azienda, di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del A.Q., nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche, nel rispetto di quanto previsto dalla vigente normativa.
4. In caso di inosservanza totale o parziale di quanto previsto, il Fornitore sarà soggetto a contestazione da parte dell'Azienda.
5. Il Fornitore, si impegna ad inviare all'Azienda con cadenza bimestrale, pena l'applicazione delle penali di cui oltre, un report contenente almeno le seguenti informazioni:
  - Un rendiconto mensile del lavoro effettivamente espletato da parte dei singoli lavoratori, suddiviso per categoria e struttura di afferenza. Il rendiconto deve essere approvato dal responsabile per l'esecuzione del A.Q. o da un suo delegato, al fine di autorizzare l'emissione delle relative fatture;
  - copie delle buste paga dei lavoratori somministrati al fine di accertare la regolarità dell'inquadramento, della retribuzione e della contribuzione versata ed ogni altra informazione che l'Amministrazione riterrà utile dover reperire per la verifica del servizio;
  - valore residuo del A.Q.;
  - altre informazioni di interesse espressamente richieste.
6. Resta inteso che l'Azienda si riserva la facoltà di richiedere la consegna di report contenenti informazioni aggiuntive a quelle sopra elencate.
7. Qualora le prestazioni rese non siano rispondenti agli standard quali/quantitativi stabiliti, il Direttore dell'esecuzione del A.Q. o persona da lui delegata, in caso di non conformità grave contatta il Referente indicato del Fornitore richiedendo l'immediato intervento risolutivo e contestualmente compila il modulo di non conformità.

8. Qualora la qualità rilevata a seguito dei suddetti controlli risulti insufficiente, rispetto agli standard stabiliti, verranno applicate le penalità previste nel presente A.Q..
9. Tali penalità verranno comminate anche in caso di mancata effettuazione del servizio o di esecuzione difforme nelle modalità e nei tempi rispetto a quelle concordate/impartite dall'Azienda.

## **Articolo 9**

### **Corrispettivi**

1. I corrispettivi contrattuali dovuti al Fornitore dall'Azienda per l'affidamento del servizio oggetto del presente A.Q. sono determinati sulla base dei prezzi netti riferiti alla fornitura di cui all'offerta economica.
2. Per il servizio oggetto del presente A.Q. l'Azienda corrisponde al Fornitore, per ogni ora effettivamente prestata, l'importo determinato dal prodotto aritmetico tra il moltiplicatore offerto pari a \_\_\_\_\_ e la tariffa oraria lorda fissa per il profilo professionale, oltre IVA sulla parte imponibile.
3. Il moltiplicatore offerto in sede di offerta economica è stato determinato a proprio rischio dal Fornitore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, ed è pertanto, fisso ed invariabile per tutta la durata del A.Q., indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico il Fornitore di ogni relativo rischio e/o alea.
4. L'Azienda si impegna a rimborsare eventuali indennità contrattualmente previste, purchè preventivamente autorizzate.
5. Per le ore di straordinario verrà rimborsato un incremento sulla tariffa oraria calcolata secondo quanto stabilito dal vigente CNL Comparto Sanità.
6. In caso di rinnovo dei CCNLL di categoria in costanza di A.Q., sarà rimborsato al Fornitore il solo aumento relativo alle ore effettuate dal prestatore del lavoro che saranno contabilizzate in fattura.
7. L'Azienda corrisponderà al Fornitore unicamente la tariffa per le ore effettivamente prestate da parte dei singoli lavoratori, rimanendo a suo carico ogni assenza a qualsiasi titolo effettuata da parte dei lavoratori medesimi senza giustificativi. In caso di assenza per la quale, norme di legge o contrattuali riconoscano una tutela al lavoratore, il Fornitore provvederà a corrispondere la retribuzione pattuita.

8. Eventuali rimborsi spese per trasferte spettanti al lavoratore saranno comunicati al fornitore che provvederà a corrispondere i relativi compensi, salvo rimborso da parte dell'Amministrazione Pubblica.
9. Il Fornitore non potrà vantare diritto ad altri compensi, ovvero ad adeguamenti, revisioni o aumenti dei corrispettivi.
10. Il Fornitore non avrà diritto a compensi addizionali, oltre quelli sopra previsti.

## **Articolo 11**

### **Fatturazione e pagamenti**

1. Ciascuna fattura emessa dal Fornitore, previa approvazione del report da parte del Direttore dell'Esecuzione del A.Q., dovrà contenere il riferimento al presente A.Q. e le forniture effettivamente prestate. Dovrà essere intestata e spedita alla \_\_\_\_\_, all'indirizzo: \_\_\_\_\_. Nel caso in cui il Fornitore invii detta fattura ad un indirizzo diverso da quello riportato, i termini di pagamento decorreranno dalla data di ricezione della fattura nel luogo di consegna indicato dall'Azienda.
2. Il pagamento dei corrispettivi di cui al precedente articolo sarà effettuato nei termini di legge dalla ricezione delle fatture dall'Azienda in favore del Fornitore, sulla base delle fatture emesse da quest'ultimo e conformemente a quanto stabilito DCA n. U00308 del 3 Luglio 2015 e dal DCA n. U0006 del 2 Gennaio 2018 della Regione Lazio.
3. Il Fornitore si obbliga a presentare il rendiconto mensile, di cui all'art. 8, di tutte le attività svolte nel corso del mese di riferimento. Il rendiconto deve essere approvato dal Responsabile del Procedimento al fine di autorizzare l'emissione della relativa fattura, entro 5 giorni dal ricevimento dello stesso. Qualora il Responsabile del Procedimento lo ritenesse necessario, può richiedere al Fornitore l'integrazione della documentazione. Il Fornitore sarà tenuto a soddisfare la richiesta del Responsabile del Procedimento che deve approvare il rendiconto entro 5 giorni dal ricevimento di tale integrazione. L'importo della fattura potrà essere decurtato delle eventuali penali applicate e determinate nelle modalità descritte nell'articolo "Penali".
4. L'importo delle predette fatture è corrisposto dopo l'avvenuto riscontro regolare della fattura, sul conto corrente n. \_\_\_\_\_, intestato al Fornitore, presso \_\_\_\_\_ e con le seguenti coordinate bancarie: Paese/CIN/IT/CINEURIA.B.I/CAB/IBAN/cc\_\_\_\_\_.

5. Rimane inteso che l'Azienda, prima di procedere al pagamento del corrispettivo, acquisirà di ufficio il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.), attestante la regolarità del Fornitore in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti.
6. Il Fornitore, sotto la propria esclusiva responsabilità, rende tempestivamente note le variazioni circa le modalità di accredito di cui sopra; in difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni vengono pubblicate nei modi di legge, il Fornitore non può sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.
7. Resta tuttavia espressamente inteso che per nessun motivo, ivi compreso il caso di ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, il Fornitore può sospendere l'erogazione dei servizi e, comunque, lo svolgimento delle attività previste nel A.Q.. Il Fornitore che procederà ad interrompere arbitrariamente le prestazioni contrattuali sarà considerato diretto responsabile degli eventuali danni causati all'Azienda e dovuti da tale interruzione.

## **Articolo 12**

### ***Tracciabilità dei flussi finanziari e clausola risolutiva espressa***

1. Il Fornitore si assume l'obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i., pena la nullità assoluta del presente A.Q..
2. Gli estremi identificativi del conto corrente dedicato, anche in via non esclusiva alle commesse pubbliche di cui all'art. 3 della L. 136/2010 e s.m.i., sono \_\_\_\_\_.
3. Il Fornitore si obbliga a comunicare all'A.S.L. Roma I le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul predetto conto corrente, nonché ogni successiva modifica ai dati trasmessi, nei termini di cui all'art. 3, comma 7, L. 136/2010 e s.m.i.
4. Qualora le transazioni relative al A.Q. siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità, il presente A.Q. è risolto di diritto, secondo quanto previsto dall'art. 3, comma 9 bis, della L. 136/2010 e s.m.i.
5. Il Fornitore si obbliga altresì ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i.
6. Il Fornitore, il subappaltatore o subcontraente, che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria, ne dà immediata comunicazione all'Azienda ed alla Prefettura-Ufficio territoriale del Governo della provincia ove ha sede la stessa.

7. L'Azienda verificherà che nei contratti di subappalto, sia inserita, a pena di nullità assoluta del A.Q., un'apposita clausola con la quale il subappaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010 e s.m.i.
8. Con riferimento ai subcontratti, il Fornitore si obbliga a trasmettere all'Azienda, oltre alle informazioni di cui all'art. 105 del D. Lgs. n. 50 del 2016 anche apposita dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, attestante che nel relativo subcontratto è stata inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità di cui alla Legge sopracitata. E' facoltà dell'Azienda richiedere copia del contratto tra il Fornitore ed il subcontraente al fine di verificare la veridicità di quanto dichiarato.
9. Per tutto quanto non espressamente previsto, restano ferme le disposizioni di cui all'art. 3 della L. 13/08/2010 n. 136 e s.m.i.

### **Articolo 13**

#### ***Trasparenza***

1. Il Fornitore espressamente ed irrevocabilmente:
  - dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del A.Q.;
  - dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione del A.Q. stesso;
  - si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altra utilità finalizzate a facilitare e a rendere meno onerosa l'esecuzione e la gestione del presente servizio rispetto agli obblighi assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini.
2. Qualora non risultasse conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del precedente comma, ovvero il Fornitore non rispettasse gli impegni e gli obblighi ivi assunti per tutta la durata del rapporto contrattuale, lo stesso si intenderà risolto di diritto ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 cod. civ., per fatto e colpa del Fornitore, che sarà conseguentemente tenuto al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione.

### **Articolo 14**

#### ***Penali***

1. L'Azienda ha la facoltà di effettuare tutti gli accertamenti e controlli che ritenga opportuni, con qualsiasi modalità ed in ogni momento, durante l'efficacia del A.Q., per assicurare che da parte del Fornitore siano scrupolosamente osservate tutte le pattuizioni contrattuali. Altresì, si riserva di controllare la validità delle prestazioni eseguite portando tempestivamente a conoscenza del Fornitore gli inadempimenti relativi all'applicazione delle penali.
2. Qualora durante lo svolgimento della fornitura si verificassero inadempienze nell'osservanza delle clausole contrattuali o rilievi per negligenza nell'espletamento della fornitura, l'Azienda, previa contestazione a mezzo raccomandata A.R., potrà diffidare il Fornitore all'esatta esecuzione della prestazione. L'Impresa dovrà produrre, entro e non oltre 5 giorni lavorativi, successivi alla suddetta contestazione le proprie giustificazioni scritte. Ove le suddette giustificazioni non pervengano ovvero l'Azienda non le ritenga condivisibili si potrà procedere ad applicare le penali come di seguito riportato.
3. Nel caso di inosservanze delle norme contrattuali e per ciascuna carenza rilevata, l'Azienda si riserva l'insindacabilità di applicare penalità giornaliera, oltre a quanto previsto in merito a rischi, responsabilità e risarcimento per eventuali danni, tra lo 0,3 per mille e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate al ritardo.
4. Per tutti i punti la verifica di non conformità sull'esecuzione della fornitura deve essere attuata nel rispetto della regola del contraddittorio con il rappresentante del Fornitore; in caso di rifiuto la contestazione può essere comunicata anche via fax con la conseguente esecuzione d'ufficio della penale.
5. L'Azienda potrà applicare le penali nella misura massima del 10% del valore del A.Q..
6. L'applicazione delle penali non esclude peraltro qualsiasi altra azione legale che l'Azienda intenda eventualmente intraprendere fino ad arrivare alla risoluzione del A.Q. per gravissime inadempienze o irregolarità.
7. L'importo derivante dall'applicazione di penalità, sanzioni e dalle spese sostenute in danno verrà detratto dai pagamenti dovuti all'impresa o da eventuali crediti vantati dalla stessa, nonché sul deposito cauzionale.
8. La richiesta e/o il pagamento delle penali non esonera in nessun caso il Fornitore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

## **Articolo 15**

### **Cauzione definitiva**

1. A garanzia delle obbligazioni contrattuali il Fornitore, ai sensi e per gli effetti dell'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016, ha costituito a favore dell'Azienda una garanzia fideiussoria. Detta garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del Codice Civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta dall'A.S.L. Roma I.
2. La cauzione definitiva si intende estesa a tutti gli accessori del debito principale ed è prestata a garanzia dell'esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni del Fornitore.
3. In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che l'Azienda ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione e, quindi, sulla fideiussione per l'applicazione delle penali.
4. La cauzione può essere progressivamente e proporzionalmente svincolata, sulla base dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 80%.
5. Qualora l'ammontare della cauzione definitiva dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il Fornitore dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della relativa richiesta.

### **Articolo 16**

#### **Riservatezza**

1. Il Fornitore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del A.Q..
2. L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del A.Q..
3. L'obbligo di cui al comma 1 non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.
4. Resta inteso che il Fornitore non potrà fare copia o riprodurre in qualsiasi tipo di supporto (elettronico e/o cartaceo), i manufatti, i dati e le informazioni oggetto delle attività svolte senza

il preventivo consenso scritto della ASL e ove consenso vi fosse resta inteso che il Fornitore sarà sempre tenuto a custodire ed archiviare i dati e le informazioni ottenute in copia in modo tale da garantirne la riservatezza e a restituire prontamente, a semplice richiesta della ASL, i relativi supporti elettronici e/o cartacei o a provvedere, se così indicato dalla ASL, alla loro distruzione.

5. Il Fornitore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché degli eventuali subappaltatori e dei dipendenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.
6. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l'Azienda, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il A.Q., fermo restando che il Fornitore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare.
7. Il Fornitore s'impegna, tra l'altro, a non utilizzare i dati e le informazioni per scopi commerciali, né al fine di svolgere attività (i.e. fornitura di beni e/o servizi, attività di consulenza, etc.) su di essi basati, e a non cederli o darli in licenza a terzi a qualsiasi titolo.
8. Il Fornitore potrà citare i termini essenziali del A.Q. nei casi in cui fosse condizione necessaria per la partecipazione del Fornitore stesso a gare e appalti.
9. Il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal Regolamento UE 2016/679 e dal D. Lgs. 51/2018 e in materia di riservatezza.

## **Articolo 17**

### ***Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa***

1. Fermo l'obbligo di legge per l'Azienda, di rispondere nei confronti dei terzi dei danni a essi arrecati dal lavoratore somministrato nello svolgimento delle sue mansioni, il Fornitore ai fini della stipula del presente A.Q. dichiara di aver stipulato adeguata polizza assicurativa a beneficio anche dell'Azienda e dei terzi, per un massimale non inferiore ad euro 2.500.000,00 per ogni evento dannoso o sinistro, per l'intera durata del A.Q. a copertura del rischio da responsabilità civile del medesimo Fornitore in ordine allo svolgimento di tutte le attività di cui al presente A.Q..

## **Articolo 18**

### **Subappalto**

1. Il Fornitore, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, affida in subappalto, in misura non superiore al 30% dell'importo del A.Q. l'esecuzione delle seguenti prestazioni:



- 
- 
2. Il Fornitore è responsabile dei danni che dovessero derivare all'azienda o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività.
  3. I subappaltatori dovranno mantenere per tutta la durata contrattuale i requisiti richiesti dalla normativa vigente in materia per lo svolgimento delle attività ad essi affidate.
  4. Il subappalto è autorizzato dall'Azienda. Copia del A.Q. di subappalto deve essere inviata all'azienda.
  5. Il Subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri del Fornitore, il quale rimane l'unico e solo responsabile, nei confronti dell'Azienda, per quanto di rispettiva competenza, della perfetta esecuzione del A.Q. anche per la parte subappaltata.
  6. Il Fornitore si obbliga a manlevare e tenere indenne l'Azienda da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari.
  7. Ai sensi dell'art. 105, comma 14, del D. Lgs. 50/2016 il Fornitore deve applicare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari di aggiudicazione, con ribasso non superiore al 20%.
  8. Le prestazioni oggetto di subappalto non possono formare oggetto di ulteriore subappalto.
  9. Fuori dai casi di cui all'art. 105, comma 13, del D. Lgs. il Fornitore si obbliga a trasmettere all'Amministrazione entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti. Copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti al subappaltatore con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.
  10. Qualora il Fornitore non trasmetta le fatture quietanzate del subappaltatore nel termine di cui al comma precedente, l'Azienda sospende il successivo pagamento a favore del Fornitore.
  11. In caso di cessione in subappalto di attività senza la preventiva approvazione ed in ogni caso di inadempimento da parte del Fornitore agli obblighi di cui ai commi precedenti, l'Azienda potrà risolvere il A.Q., salvo il risarcimento del danno.
  12. Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all'art. 105 del D. Lgs., 50/2016.
  13. Non essendo stato richiesto in sede di gara è fatto divieto al Fornitore di subappaltare le prestazioni oggetto del presente A.Q..

## **Articolo 19**

### ***Divieto di cessione del A.Q. e dei crediti***

1. E' fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, il A.Q. a pena di nullità delle cessioni stesse, salvo quanto previsto dall'art. 106 del comma 1, lett. d) n. 2 del D, Lgs. 50/2016.
2. E' fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere a terzi i crediti derivanti dal presente A.Q. senza specifica autorizzazione da parte dell'Azienda debitrice, salvo quanto previsto dall'art. 106, comma 13, del D. Lgs. 50/2016.
3. Anche la cessione di credito soggiace alle norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010 e s.m.i..
4. In caso di inadempimento da parte del Fornitore degli obblighi di cui ai commi precedenti l'Azienda ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il A.Q., per quanto di rispettiva ragione.
5. Ai sensi della Determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici n.10 del 22 dicembre 2010, il Fornitore, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il/i CIG al cessionario, eventualmente anche nell'atto di cessione, affinché lo/gli stesso/i venga/no riportato/i sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare conto/i corrente/i dedicato/i nonché ad anticipare i pagamenti al Fornitore mediante bonifico bancario o postale sul/i conto/i corrente/i dedicato/i del Fornitore medesimo riportando il CIG dallo stesso comunicato.

## **Articolo 20**

### ***Risoluzione e clausola risolutiva espressa***

1. Ferme le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dall' art. 108 del D.Lgs. n. 50/16 e s.m.i., l'Azienda può risolvere di diritto il A.Q. ai sensi dell'art. 1456 Cod. Civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore nel rispetto delle modalità previste dalla vigente normativa, senza necessità di assegnare alcun termine per l'adempimento, nel caso di mancato adempimento delle prestazioni contrattuali a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente A.Q. e gli atti e documenti in esso richiamati, oltre che nei seguenti casi:
  - a) Inadempimento del Fornitore anche a uno solo degli obblighi assunti con la stipula del A.Q. che si protragga oltre il termine, non inferiore comunque a 20 giorni lavorativi, che verrà assegnato a mezzo comunicazione effettuata con le modalità previste dalla vigente normativa, dall'Azienda, per porre fine all'inadempimento, con diritto di risolvere il A.Q. e di ritenere

definitivamente la cauzione e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento del danno;

- b) reiterati e aggravati inadempimenti imputabili al Fornitore, comprovati da almeno 3 (tre) documenti di contestazione ufficiale, al di fuori dei casi di cui all'articolo 108 del D.lgs. n. 50 del 2016;
  - c) violazione delle norme in materia di cessione del A.Q. e dei crediti;
  - d) mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di cui all'articolo "Cauzione definitiva";
  - e) mancata copertura dei rischi durante tutta la vigenza del A.Q.;
  - f) nei casi previsti dall'articolo "Tracciabilità dei flussi finanziari e clausola risolutiva espressa";
  - g) nei casi di cui all'articolo "Riservatezza";
  - h) nei casi di cui all'articolo "Trasparenza";
  - i) nei casi di cui all'articolo "Subappalto";
  - j) qualora disposizioni legislative, regolamentari ed autorizzative non ne consentano la prosecuzione in tutto o in parte.
2. In tutti i predetti casi di risoluzione l'A.S.L. Roma I ha diritto di ritenere definitivamente la cauzione definitiva, ove essa non sia stata ancora restituita, e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento del danno. In questo caso l'Azienda si rivolgerà per l'esecuzione della fornitura appaltata alla successiva Ditta che ha presentato la migliore offerta.
3. In conformità con quanto previsto dal Protocollo di Azione sottoscritto tra l'Autorità Nazionale Anticorruzione e la Regione Lazio, l'A.S.L. Roma I si avvarrà della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 1456 c.c. ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa con funzioni specifiche relative all'affidamento alla stipula e all'esecuzione del A.Q. sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 cp 318 cp 319 cp 319 bis cp 319 ter cp 319 quater 320 cp 322 cp 322 bis cp 346 bis cp 353 cp 353 bis cp.
4. Rimane inteso che eventuali inadempimenti che abbiano portato alla risoluzione del presente A.Q. saranno oggetto di segnalazione all'Autorità Nazionale Anticorruzione nonché potranno essere valutati come grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate al Fornitore ai sensi dell'art. 80 comma 5 lett.c) del D.Lgs. n. 50/16.

## **Articolo 21**

### **Recesso**

1. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-ter, e 92, comma 4, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, l'Azienda ha diritto, nei casi di giusta causa, di recedere unilateralmente dal A.Q., in tutto o in parte, in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore con lettera raccomandata a/r.
2. Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:
  - i. qualora sia stato depositato contro il Fornitore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Fornitore;
  - ii. qualora il Fornitore perda i requisiti minimi richiesti per l'affidamento di forniture ed appalti di servizi pubblici relativi alla procedura attraverso la quale è stato scelto il Fornitore medesimo;
  - iii. qualora taluno dei componenti l'Organo di Amministrazione o l'Amministratore Delegato o il Direttore Generale o il Responsabile tecnico del Fornitore siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia.
3. L'Azienda, in caso di mutamenti di carattere organizzativo interessanti la stessa, che abbiano incidenza sulla prestazione, può altresì recedere unilateralmente, in tutto o in parte, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore con lettera raccomandata a/r.
4. Nei casi di cui ai commi precedenti, il Fornitore ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite, purché correttamente ed a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 Cod. Civ..
5. L'Azienda può altresì recedere, per motivi diversi da quelli elencati, in tutto o in parte, avvalendosi della facoltà consentita dall'articolo 1671 c.c. con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore con lettera raccomandata a/r, purché tenga indenne lo stesso Fornitore delle spese sostenute, delle prestazioni rese e del mancato guadagno.

6. In ogni caso, dalla data di efficacia del recesso, il Fornitore deve cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno per l'Azienda.

## **Articolo 22**

### **Responsabile della commessa**

1. Con la stipula del presente A.Q. il Fornitore individua nel Sig. \_\_\_\_\_ il Responsabile del servizio, con capacità di rappresentare ad ogni effetto il Fornitore, il quale è il referente nei confronti dell'Azienda.
2. I dati di contatto del Responsabile del servizio sono: numero telefonico \_\_\_\_\_, numero di fax \_\_\_\_\_ indirizzo e-mail \_\_\_\_\_.
3. Il Fornitore deve inoltre comunicare all'Azienda il nominativo del responsabile dell'esecuzione del A.Q. che svolgerà il ruolo di interfaccia con l'Azienda per tutte le attività e di eventuali problematiche inerenti il servizio.

## **Articolo 23**

### **Trattamento dei dati, consenso al trattamento**

1. Le parti, con la sottoscrizione del presente A.Q., in relazione ai trattamenti di dati personali effettuati in esecuzione del A.Q. medesimo, dichiarano di essersi reciprocamente comunicate tutte le informazioni previste dal Regolamento UE/2016/679 (GDPR), ivi comprese quelle relative alle modalità di esercizio dei diritti dell'interessato. In particolare il Fornitore dichiara di aver ricevuto, prima della sottoscrizione del presente A.Q. le informazioni di cui all'art. 13 del Regolamento UE citato circa la raccolta ed il trattamento dei dati personali conferiti per la sottoscrizione e l'esecuzione del A.Q. stesso nonché di essere pienamente a conoscenza dei diritti riconosciuti ai sensi della predetta normativa. L'informativa è contenuta nel Disciplinare di Gara che deve intendersi integralmente trascritta in questa sede.
2. Ai sensi di quanto previsto dalle leggi in tema di trattamento di dati personali, le parti dichiarano di essersi preventivamente e reciprocamente informate circa le modalità e le finalità dei

trattamenti di dati personali che verranno effettuati per l'esecuzione di questo rapporto contrattuale.

3. Nello specifico, verranno trattati i dati necessari alla esecuzione del rapporto contrattuale e dei singoli ordini di consegna, in ottemperanza ad obblighi di legge, ed in particolare per le finalità legate al monitoraggio ed al controllo della spesa dell'Azienda.
4. In ogni caso l'Azienda aderendo al A.Q. dichiara espressamente di acconsentire al trattamento e all'invio da parte del Fornitore dei dati relativi alla fatturazione, per le finalità connesse all'esecuzione del rapporto contrattuale. I dati saranno trasmessi anche per via telefonica e telematica dal Fornitore all'Azienda nel rispetto delle disposizioni normative in vigore.
5. I trattamenti dei dati saranno improntati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e nel rispetto delle misure di sicurezza.
6. Le parti si impegnano a comunicarsi oralmente tutte le informazioni previste della medesima normativa, ivi comprese quelle relative ai nominativi del responsabile e del titolare del trattamento e le modalità di esercizio dei diritti dell'interessato.

## **Articolo 24**

### ***Oneri fiscali e spese contrattuali***

1. Sono a carico del Fornitore tutti gli oneri anche tributari e le spese contrattuali relative al servizio ivi incluse, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelli notarili, bolli, carte bollate, tasse di registrazione, copie esecutive, ecc. ad eccezione di quelli che fanno carico all'Azienda per legge.
2. Il Fornitore dichiara che le prestazioni di cui trattasi sono effettuate nell'esercizio di impresa e che trattasi di operazioni soggette all'imposta sul valore aggiunto, che il Fornitore è tenuto a versare, con diritto di rivalsa, ai sensi del D.P.R. n. 633/72.

## **Articolo 25**

### ***Foro competente***

Per ogni controversia che dovesse insorgere in ordine alla validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione del rapporto contrattuale e per tutte le questioni relative ai rapporti tra il Fornitore e l'Azienda è competente in via esclusiva il Foro di Roma.

## **Articolo 26**

### ***Direttore dell'esecuzione***

Con la stipula del presente A.Q. l'A.S.L Roma I, in ottemperanza a quanto previsto dall'articolo 101 del D.lgs. n. 50/16 nomina il Sig. \_\_\_\_\_ in qualità di Direttore dell'Esecuzione, attribuendo allo stesso tutte le funzioni previste dalla vigente normativa.

### **Articolo 27**

#### ***Clausola Antipantouflage***

Ai sensi dell'art. 53 comma 16 ter del Decreto Legislativo 165/2001 e ss.mm.ii., il Fornitore, sottoscrivendo il presente A.Q., attesta di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver conferito incarichi ad ex dipendenti dell'Azienda che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto dell'Azienda nei propri confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto.

### **Articolo 28**

#### ***Procedura di affidamento in caso di fallimento del Fornitore o in caso di risoluzione per inadempimento***

Il caso di fallimento del Fornitore o di risoluzione del A.Q. per inadempimento del medesimo, sin procede ai sensi dell'art. 110 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i..

### **Articolo 29**

#### ***Sciopero del personale***

1. Poiché il servizio oggetto del presente A.Q. è di pubblica utilità, lo stesso non potrà essere interrotto. In caso di sciopero del personale, così come per cause di forza maggiore, il Fornitore si impegna a garantire la presenza degli operatori in numero adeguato e concordato con i Responsabili. Di tali situazioni dovrà essere dato congruo preavviso.
2. In caso di sciopero il Fornitore deve porre in essere tutte le misure dirette a consentire l'erogazione delle prestazioni indispensabili per garantire la continuità dei servizi oggetto del presente A.Q. e comunque deve essere assicurato un servizio di emergenza.
3. In caso di inottemperanza l'Azienda potrà procedere all'esecuzione d'ufficio degli interventi mancanti a causa dello sciopero, addebitando al Fornitore l'eventuale maggiore costo sostenuto, il cui importo sarà detratto dalla prima fattura utile.

### **Articolo 30**

#### ***Allegati***

Si intendono quali allegati, nonché parti integranti ed efficaci del presente A.Q., anche se non materialmente collazionati al presente A.Q., ma conservati presso la stazione appaltante della gara indetta i seguenti documenti: l'Offerta Tecnica e l'Offerta Economica del Fornitore.

Si allega, inoltre, al presente A.Q. la cauzione definitiva sotto forma di fideiussione di cui al precedente articolo Cauzione definitiva.

Letto approvato e sottoscritto, Li \_\_\_\_\_

*Il Fornitore*

A.S.L. Roma I

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Il sottoscritto \_\_\_\_\_  
in qualità di Legale rappresentante del Fornitore, dichiara di avere perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti richiamati nel presente A.Q. e di accettare incondizionatamente, ai sensi e per gli effetti di legge, tutte le norme, patti e condizioni previsti negli articoli di seguito indicati e contenuti nel presente atto, ferma restando la inderogabilità delle norme contenute nel bando di gara, nel Disciplinare di gara e relativi allegati, nel Capitolato tecnico e, per quanto non previsto, nelle disposizioni del Codice Civile e delle Leggi vigenti in materia se ed in quanto compatibili: Articolo 3 Durata del A.Q., Articolo 4 Condizioni della fornitura e limitazione di responsabilità, Articolo 5 Obbligazioni specifiche del Fornitore, Articolo 7 Modalità e termini di esecuzione della fornitura, Articolo 9 Corrispettivi, Articolo 10 Fatturazione e pagamenti, Articolo 11 Tracciabilità dei flussi finanziari e clausola risolutiva espressa, Articolo 14 Penali, Articolo 16 Riservatezza, Articolo 17 Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa, , Articolo 18 Subappalto, Articolo 20 Risoluzione e clausola risolutiva espressa, Articolo 21 Recesso, Articolo 24 Oneri fiscali e spese contrattuali.



Letto e approvato

Si sottoscrive per accettazione

*Il Fornitore*

---